

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4242 del 31/07/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015 intestata ad ALPI S.P.A. per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4429 del 31/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno trentuno LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015 intestata ad ALPI S.P.A. per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Viale della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 7464 del 21/10/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34”*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 18/03/2015 con Atto Prot. Com.le 1790, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Considerato che in data 31/05/2024 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2024/101195 del 03/06/2024, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Visto che con Nota di Arpae PG/2024/102633 del 04/06/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Viste le integrazioni volontarie prodotte in data 07/06/2024, acquisite al PG/2024/105208;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 31/07/2024, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Viale della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 7464 del 21/10/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34”*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 18/03/2015 con Atto Prot. Com.le 1790, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla citata Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, in assenza del Dirigente il Titolare di Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" firma tutti gli atti di competenza e gli atti relativi alle autorizzazioni ambientali di competenza dei titolari di incarichi di funzione privi di delega o assenti;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Michele Maltoni non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Viale della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 7464 del 21/10/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34"*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 18/03/2015 con Atto Prot. Com.le 1790, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
6. Di dare atto che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Modigliana per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, all'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione Romagna Forlivese - Unione Montana ed al Comune di Modigliana per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per la Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

Il Titolare di Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia”
Ing. Michele Maltoni

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 594 del 04/03/2015 prot. n. 22364 del 04/03/2015, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 19/03/2015 prot. n. 1790, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2024-998 del 21/02/2024, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 21/03/2024 prot. n. 3314.

Con PEC del 31/05/2024, acquisita al protocollo PG/2024/101195 del 03/06/2024, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente con riferimento al succitato Allegato A "Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), inerente a quanto di seguito indicato :

1. prescrizione n. 5 - "**Entro il 31/05/2024** dovrà essere installato e funzionante un Sistema di Controllo della Combustione alla emissione E15.1, conforme a quanto richiesto all'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i. All'atto della messa in funzione del SCC dovrà essere inviata una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.) al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), comprensiva della documentazione tecnica inerente il sistema di controllo prescelto".
 - *In considerazione dei tempi di rilascio del provvedimento (21/03/2024) e del fatto che attualmente il dispositivo è in riparazione e verrà riconsegnato per essere installato non prima di settembre 2024, si richiede una proroga della scadenza prevista, in via cautelativa, al 31/12/2024;*
2. prescrizione n. 6 - "**Entro il 31/05/2024** dovrà essere installato e funzionante, su ciascun impianto termico di cui alle **emissioni E15.7, E15.8, E15.9**, un sistema di monitoraggio dei parametri di combustione (O₂, CO e temperatura). All'atto della messa in funzione di tali sistemi di monitoraggio dovrà essere inviata una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), comprensiva della documentazione tecnica inerente i sistemi di monitoraggio prescelti".
 - *In considerazione dei tempi di rilascio del provvedimento (21/03/2024) e del fatto che attualmente i dispositivi in oggetto sono stati ordinati ma la consegna è prevista entro ottobre 2024, si richiede una proroga della scadenza prevista, in via cautelativa, al 31/12/2024;*
3. prescrizione n. 7 - "**Entro il 31/05/2024** la Ditta dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di AUA di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, un progetto di adeguamento comprensivo dei seguenti interventi, come richiesto da Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì con il parere condizionato

prot. 2023/0310056/P del 24/11/2023 riportato nelle Premesse:

- a. i camini delle **emissioni E5.3, E6.7, E11.3 e E11.4** dovranno raggiungere un'altezza tale da superare di almeno 1 mt il colmo del tetto dell'abitazione posta alla quota più alta nel raggio di 200 metri;
- b. il camino della **emissione E6.1** dovrà raggiungere un'altezza tale da superare di almeno 1 mt il colmo del tetto dell'abitazione posta alla quota più alta nel raggio di 200 metri.

Tali interventi dovranno poi essere realizzati entro ulteriori 120 giorni a partire dalla data di aggiornamento dell'autorizzazione a conclusione della procedura di modifica”.

— *In riferimento alla prescrizione relativa all'adeguamento delle altezze dei camini E5.3, E6.7, E11.3, E11.4, E6.1 (rif. punto 7 pag. 21 dell'Allegato A - AUA) si comunica che a seguito delle verifiche effettuate, le altezze dei camini dovrebbero essere le seguenti:*

- *E5.3: altezza mt 35*
- *E6.7 e E6.1: altezza mt 20*
- *E11.3 e E11.4: altezza mt 50*

Tali altezze per motivi strutturali non sono naturalmente raggiungibili.

Per quanto riguarda i punti di emissione E11.3 e E11.4 si evidenzia che non sono stabiliti limiti in emissione per nessun inquinante, pertanto si ritiene inappropriata tale prescrizione.

Pertanto si richiede l'eliminazione della prescrizione in riferimento ai punti E11.3 e E11.4 ed una proroga di 120 giorni per la presentazione del progetto di adeguamento con altezze inferiori, determinate mediante studio meteo diffusionale relativo a:

- ✓ *emissioni di polveri derivanti da E5.3 e E6.7*
- ✓ *emissione di formaldeide derivante da E6.1*

4. con riferimento al valore limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante “Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)” prescritto alle emissioni:
 - E3.1, E3.2, E3.3, E3.4, E3.5 ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS002 (RISCALDAMENTO)
 - E3.6, E3.7 ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS002 (RAFFREDDAMENTO)
 - E4.1, E4.2, E4.3, E4.4 ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS003 (RISCALDAMENTO)
 - E4.5, E4.6, E4.7 ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS003 (RAFFREDDAMENTO)

— *In tutte le precedenti campagne di autocontrollo, in cui era prevista la rilevazione dei COV si sono rilevati valori ampiamente inferiori al limite. Durante il monitoraggio effettuato nell'anno in corso a seguito della modifica di AUA rilasciata, dove è stata prescritta la determinazione del COT secondo la norma UNI EN 12619, per alcuni dei suddetti punti di emissione sono stati rilevati valori mediamente maggiori rispetto al passato e in qualche caso prossimi al limite previsto di 10 mg/Nm³, proprio in virtù della diversa metodica utilizzata, che permette, la rilevazione di una più ampia gamma di sostanze organiche volatili, tramite l'utilizzo del rivelatore di fiamma a ionizzazione (FID - Flame Ionization Detector), rispetto alla precedente metodica (UNI CEN/TS 13649:2015) che prevedeva l'adsorbimento su fiala di carbone attivo, notoriamente più selettiva. Al fine di non incorrere in eventuali superamenti, si chiede pertanto di prescrivere un limite per il COT pari a 50 mg/Nm³, in analogia ai punti di emissione relativi all'Essiccatoio Prodotto Finito ESS005 (emissioni E8.5, E8.6 e E8.7);*
5. Si segnala che la portata autorizzata per E15.1 indicata a pag. 19 dell'AUA deve essere ridotta da 23.000 a 22.000 Nm³/h come indicato in premessa a pag. 10 dell'Allegato A -

AUA ed in linea con quanto comunicato in occasione delle integrazioni presentate.

6. Si segnala che dalla lista dei punti di emissione sottoposti a monitoraggio annuale (prescrizione n. 14 di pag. 23 dell'Allegato A - AUA) occorre eliminare l'emissione E15.10 per la quale era stata già indicata la dismissione (rif. Premessa pag. 1 dell'Allegato A - AUA).
7. In riferimento alla prescrizione n. 18 (1° punto), pag. 24 dell'Allegato A - AUA, l'elenco delle emissioni per le quali si deve registrare mensilmente il tempo effettivo di utilizzo "E1, E3, E4, E7, E14, E19" è errato. L'elenco corretto delle emissioni per le quali si deve registrare mensilmente il tempo effettivo di utilizzo (su apposito registro vidimato), in congruenza a quanto riportato al punto 2 pag. 20 dell'Allegato A - AUA, è il seguente: E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3
8. prescrizione n. 4 - "**Entro il 31/05/2024** il Gestore dovrà effettuare almeno un monitoraggio dell'emissione E12.1 al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite fissato per l'inquinante "Formaldeide". Entro la medesima data dovrà provvedere a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate".
 - In riferimento alla prescrizione relativa al monitoraggio della formaldeide per il punto di emissione E12.1 (rif. punto 4 pag. 21 dell'Allegato A - AUA), si allega il certificato di analisi n° 24LF08668 del 28/05/2024 con l'esito del campionamento.
9. prescrizione n. 2 - "**Entro il 31/05/2024** le emissioni **E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3** (coinvolte nell'attività di "Stratificazione di legno e plastica" di cui all'art. 275 DLgs 152/06) dovranno essere dotate di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 18. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it)."
 - In riferimento alla prescrizione relativa all'installazione di dispositivi contaore (rif. punto 2 pag.20 dell'Allegato A - AUA) si comunica che è stato installato sui seguenti punti di emissione: E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3, il seguente dispositivo contaore autoalimentato: **modello H7ET-N, marca OMRON**, di cui si riporta in allegato la scheda tecnica.
10. Si comunica infine la **dismissione dell'Essiccatoio Fogli Tinti ESS001 e delle relative emissioni di seguito elencate: E2.1, E2.2, E2.3, E2.4, E2.5, E2.6, E2.7.**

Con nota PG/2024/105294 del 07/06/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2024/105302 del 07/06/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo

all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2024/105294 del 07/06/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“omissis...

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento delle modifiche indicati nell'istanza di cui ai punti 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10, precisando quanto richiesto per i punti 3, 4 e 8:

Punto 3: ogni emissione che presenta un limite di emissione dovrà avere la possibilità di essere campionato in sicurezza. L'individuazione dei punti nei quali eseguire il campionamento potrà essere ricavata seguendo le indicazioni individuate dalle norme UNI EN 16911 e UNI EN 15259. Non si rilevano elementi ostativi alla deroga, nei tempi tecnici necessari, delle scadenze per l'adeguamento dell'altezza camini.

Punto 4:

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza nel rispetto dei limiti di emissione prescritti, a parità di tipologia di lavorazione/emissione, nella relazione tecnica richiesta nell'ambito della determina dirigenziale n. DET-AMB-2024-998 del 21/02/2024

Punto 8: le misure di formaldeide all'emissione E12/1 sono inferiori al limite di emissione imposto. Si conferma la prescrizione di eseguire gli autocontrolli.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica non sostanziale nel rispetto delle indicazioni sopra richiamate”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 17/06/2024 prot. n. 0164395, acquisita al prot. PG/2024/0111074 del 17/06/2024, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole, di seguito riportato:

“In relazione alla richiesta di parere per la modifica di cui all'oggetto pervenuta in data 07/06/2024 ns. prot. 0156411/2024, esaminata la documentazione agli atti, per quanto di specifica competenza si esprime il seguente parere:

1) *“eliminazione della prescrizione in riferimento ai punti E11.3, E11.4”*

In considerazione della temperatura dell'aria in uscita dai suddetti punti (75°C massima), della localizzazione dei camini e della presenza di civili abitazioni nelle immediate vicinanze, si ritiene non eliminabile la prescrizione ma che sia necessario elevare le suddette emissioni alla maggior altezza tecnicamente possibile in maniera tale da evitare interferenze con i recettori residenziali.

2) *“proroga di 120 giorni per la presentazione del progetto di adeguamento con altezze inferiori, determinate mediante studio meteo diffusionale relativo a emissioni di polveri derivanti da E5.3 e E6.7, emissione di formaldeide derivante da E6.1”*

Si esprime parere favorevole alla suddetta proroga di 120 giorni ai fini della presentazione

di un

progetto di adeguamento attestante la maggior altezza tecnicamente possibile in base alle conclusioni dello studio meteo diffusionali".

Con nota del 07/06/2024 acquisita al prot. n. PG/2024/0105208 del 07/06/2024, la ditta ha trasmesso una integrazione volontaria alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, inerente quanto di seguito indicato:

- *Punto di emissione E6.7 - CABINA ASPIRAZIONE PESATURA PIGMENTI COLLA - Facendo seguito alla comunicazione dei risultati di Messa a Regime in riferimento al provvedimento DET- AMB-2024-998 del 21/02/2024, trasmessi con nostra PEC del 05/06/2024 (protocollata con l'identificativo 103337/2024 in data 05/06/2024 alle ore 11:11) si richiede la rettifica del valore di portata dell'emissione E6.7. Il dato di progetto inizialmente comunicato a seguito di un mero errore materiale e riportato erroneamente in autorizzazione è pari a 12.000 Nm³/h. La portata di progetto invece, come si evince dalla documentazione integrativa presentata al SUAP dell'Unione Romagna Forlivese con PEC del 09/10/2023 (documento "allegato C.7", rev. 1 del 25/09/2023) risulta pari a 8.000 Nm³/h. Si richiede pertanto la modifica della portata dell'emissione E6.7 CABINA ASPIRAZIONE PESATURA PIGMENTI COLLA da 12.000 Nm³/h a 8.000 Nm³/h.*

omissis...

Inoltre, a conferma dell'efficacia di captazione dell'impianto di aspirazione, si allega alla presente la relazione redatta dalla società ECOL STUDIO S.p.A. in data 06/06/2024 relativa alle misure anemometriche svolte in data 31/05/2024, avente oggetto "Resoconto delle misure anemometriche nella cabina di aspirazione impiegata per la pesatura dei pigmenti della colla, afferente al punto di emissione E06.07".

- *Punto di emissione E6.5 - FORNO ACCOPPIAMENTI - Contestualmente alla stessa richiesta di modifica si richiede inoltre la rettifica del dato relativo alla portata dell'emissione E6.5 Forno Accoppiamenti, in quanto, a seguito degli autocontrolli effettuati nel 2024, la portata è risultata più alta rispetto a quella da tempo autorizzata ma non sottoposta a controllo in base ai precedenti provvedimenti autorizzativi. Come si evince dal rapporto di prova in allegato (n° 24LF08657 del 04/06/2024) è stata rilevata una portata di 6.606 Nm³/h a fronte di una portata autorizzata di 4.500 Nm³/h. Si propone pertanto un nuovo valore di portata massima autorizzata pari a 8.000 Nm³/h calcolato partendo dal valore di portata misurato di 6.606 Nm³/h aumentato della sua incertezza (+484 Nm³/h), aggiungendo un margine di sicurezza di circa il 15%.*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, in merito alle richieste contenute nella integrazione volontaria di cui sopra, richieste non contemplate, per motivi legate alle tempistiche di arrivo, nella relazione tecnica PG/2024/107051 del 11/06/2024 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha espresso le seguenti valutazioni:

- si ritiene di accogliere la rettifica del valore di portata dell'emissione E6.7 da 12.000 Nmc/h a 8.000 Nmc/h, tenuto conto che trattasi di errore in fase di redazione dell'atto di autorizzazione;
- viste le motivazioni addotte, si ritiene di accogliere la richiesta di adeguamento del valore di portata della emissione E6.5 da 4.000 a 8.000 Nmc/h;
- si ritiene altresì di eliminare/modificare le prescrizioni indicate nella precedente autorizzazione rispetto alle quali la ditta ha correttamente adempiuto.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, inoltre, con riferimento al punto 1) del parere espresso dalla Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica sopra riportato, ha ritenuto necessario concedere una proroga di 120 giorni anche per la presentazione del progetto di adeguamento dei camini delle emissioni E11.3 e E11.4.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative/quantitative delle emissioni che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Sulla base della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della AUA.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 594 del 04/03/2015 prot. n. 22364 del 04/03/2015, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 19/03/2015 prot. n. 1790, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2024-998 del 21/02/2024, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 21/03/2024 prot. n. 3314, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 31/05/2024, acquisita al protocollo PG/2024/101195 del 03/06/2024, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONI DIFFUSE DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

proveniente da un impianto compreso alla lettera p) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E13.2 - DEPURATORE ACQUE: IMPIANTO TERMICO (315 kW, a biogas) proveniente da un impianto compreso alla lettera ff) del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano i valori di emissione previsti dal punto 1.3 lettera a) della Parte III dell'Allegato I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, come stabilito al punto C. 5 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

EMISSIONE E14.1 **LABORATORIO PROVE: ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA VASCHE SPERIMENTAZIONE TINTORIA**

EMISSIONI E14.2, E14.3 **LABORATORIO PROVE: ASPIRAZIONE VASCA SPERIMENTAZIONE TINTORIA**

EMISSIONI E14.4, E14.5, E14.6, E14.7, E14.8 **LABORATORIO PROVE: CAPPА DI ASPIRAZIONE C/O LABORATORIO ANALISI**

EMISSIONE E14.9 **LABORATORIO PROVE: ARMADIO STOCCAGGIO CHIMICI LIQUIDI**

EMISSIONE E14.10 **LABORATORIO PROVE: ARMADIO STOCCAGGIO CHIMICI SOLIDI**

EMISSIONE N. 14.11 **LABORATORIO PROVE: CAPPА DI ASPIRAZIONE SU BILANCIA PESATURA COLORI**

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E1.1 **VASCHE TINTORIA sotto tettoia esterna**

EMISSIONE E1.4 **RICAMBIO ARIA LOCALE SERBATOI STOCCAGGIO LIQUIDI PER TINTORIA**

EMISSIONE E1.5 **RICAMBIO ARIA SOPPALCO SERBATOI STOCCAGGIO LIQUIDI PER TINTORIA**

EMISSIONE E1.6 **SERBATOIO ACQUA OSSIGENATA**

EMISSIONE E1.7 **SERBATOIO ACQUA OSSIGENATA**

EMISSIONE E1.8 **SERBATOIO ACQUA OSSIGENATA**

EMISSIONE E1.9 **VASCHE TINTORIA AMBIENTE 1 - Estrattore per ricambio generale aria ambiente**

EMISSIONE E1.10 **VASCHE TINTORIA AMBIENTE 2 - Estrattore per ricambio generale aria ambiente**

EMISSIONE E6.2 **SERBATOIO STOCCAGGIO COLLA VINILICA**

EMISSIONE E13.3 **DEPURATORE ACQUE: SERBATOIO ACIDO ACETICO**

EMISSIONE E13.4	DEPURATORE ACQUE: SERBATOIO OSSIGENO
EMISSIONI E16.3, E16.4	OFFICINA MANUTENZIONE: RICAMBIO GENERALE ARIA AMBIENTE
EMISSIONE E16.6	LOCALE RICARICA BATTERIE STABILIMENTO PRINCIPALE
EMISSIONE E16.7	AREA RICARICA BATTERIE AREA ARRIVO MATERIA PRIMA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti; pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E15.2, E15.3 - IMPIANTO TERMICO UFFICI (255 kW cad., a metano)

EMISSIONE E15.4 - IMPIANTO TERMICO ABITAZIONE CUSTODE (30 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili di potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI DIFFUSE DA LINEA FANGHI DEPURATORE ACQUE

Tenuto conto che la linea di trattamento acque comprende una fase di digestione anaerobica tale da comportare inevitabilmente un contenimento delle sostanze potenzialmente odorogene, non si indicano particolari prescrizioni per le emissioni diffuse derivanti dalla linea di trattamento dei fanghi.

EMISSIONE E1.2 - PESA COLORANTI MANUALE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E1.3 - PESA COLORANTI AUTOMATICA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m

Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	20	mg/Nmc

EMISSIONI E3.1, E3.2, E3.3, E3.4, E3.5 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS002 (RISCALDAMENTO)

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONI E3.6, E3.7 - ESSICCATOI FOGLI TINTI ESS002 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONI E4.1, E4.2, E4.3, E4.4 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS003 (RISCALDAMENTO)

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E4.5 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS003 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E4.6 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS003 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	23.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E4.7 - ESSICCATOI FOGLI TINTI ESS003 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	33.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E5.1 – CAPPE TINTEGGIATRICI

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc

EMISSIONE E5.2 – IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO TINTEGGIATRICI (63+63 kW, a metano)

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E5.3 - ASPIRAZIONE CARICO GABBIE E RINFORZO TESTATE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m

Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E6.1 – CAPPE INCOLLATRICI

Portata massima	70.000	Nmc/h
Altezza minima	4,5	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Formaldeide	2	mg/Nmc

EMISSIONE E6.3 - CAMERA DI STAGIONATURA BLOCCHI

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E6.4- CAMERA DI STAGIONATURA BLOCCHI

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E6.5 - FORNO ACCOPPIAMENTI

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E6.7 - CABINA ASPIRAZIONE PESATURA PIGMENTI COLLA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce dotato di pressostato differenziale

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	2,65	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti Polveri totali	3	mg/Nmc

EMISSIONE E7.1 - ASPIRAZIONE PIALLATRICI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONI E7.2, E7.3, E7.4 - ASPIRAZIONE TRANCE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E7.5 - SILO STOCCAGGIO CENTRALIZZATO POLVERI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONI E8.5, E8.6 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS005 (RISCALDAMENTO)

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E8.7 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS005 (RAFFREDDAMENTO)

Portata massima	56.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONI E9.1, E9.2 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS006 (RISCALDAMENTO)
EMISSIONE E10.1 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS007 (RISCALDAMENTO)

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

EMISSIONI E9.3, E9.4 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS006 (RAFFREDDAMENTO)
EMISSIONE E10.2, E10.3 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS007 (RAFFREDDAMENTO)

Portata massima	35.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

EMISSIONI E11.3, E11.4 - CELLA ESSICCAZIONE TAVOLE MASSELLO

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	4,67	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E12.1 – ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA FALEGNAMERIA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	7,2	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
Formaldeide	2	mg/Nmc

EMISSIONE E13.1 - DEPURATORE ACQUE: TORCIA BIOGAS

Portata massima	100	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g

Dovrà essere garantita una efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$.

EMISSIONE E15.1 – IMPIANTO TERMICO STABILIMENTO PRINCIPALE (13.900 kW, a metano)

Medio impianto di combustione esistente, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m

Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti fino al 31/12/2024:		
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
Concentrazione massima ammessa di inquinanti a partire dal 01/01/2025:		
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	200	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E15.5 – IMPIANTO TERMICO CELLA ESSICCAZIONE TAVOLE MASSELLO (120 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E15.6 – IMPIANTO TERMICO OFFICINA (206 kW a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E15.7, E15.8, E15.9 – IMPIANTI TERMICI STABILIMENTO ESSICCATOI FOGLI TINTI

(3.480 kW cad., a metano)

Medio impianto di combustione esistente, dotato di un sistema di monitoraggio dei parametri di combustione (O₂, CO e temperatura)

Portata massima	5.600	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti fino al 31/12/2029:		
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
Concentrazione massima ammessa di inquinanti a partire dal 01/01/2030:		
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	250	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E16.1 - OFFICINA MANUTENZIONE: ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	Saltuaria	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE E16.2 - OFFICINA MANUTENZIONE: LAVORAZIONI MECCANICHE E SMERIGLIATURA

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	Saltuaria	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E16.5 - OFFICINA MANUTENZIONE: CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtri paint stop in fibra di vetro

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	0,5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

2. Le **emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3** (coinvolte nell'attività di "Stratificazione di legno e plastica" di cui all'art. 275 DLgs 152/06) devono essere dotate di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 12.
3. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di "Stratificazione di legno e plastica" (art. 275 e punto 15 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle

prescrizioni di seguito riportati:

- a. il consumo massimo teorico di solvente è pari a 11.000 kg/anno;
 - b. valore limite di emissione totale annuo: 30 g/m² (grammi di solvente emesso per m² di legno incollato);
 - c. **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto al valore limite di emissione totale autorizzato;
 - d. a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopra citato decreto il Gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06. Al fine di compilare la voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento (**effettuando il monitoraggio** dei Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) **almeno una volta all'anno su tutte le emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3**) e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui al precedente punto 2.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - e. i consumi mensili di prodotti per incollaggio, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 12. Tali consumi non devono essere superiori a Kg 5.500.000 di prodotti per incollaggio all'anno;
 - f. i quantitativi di legno sottoposti a trattamento di incollaggio, espressi in m², devono essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 12.;
4. **Entro il 31/12/2024** dovrà essere installato e funzionante un Sistema di Controllo della Combustione alla **emissione E15.1**, conforme a quanto richiesto all'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i. All'atto della messa in funzione del SCC dovrà essere inviata una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.) al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), comprensiva della documentazione tecnica inerente il sistema di controllo prescelto.
5. **Entro il 31/12/2024** dovrà essere installato e funzionante, su ciascun impianto termico di cui alle **emissioni E15.7, E15.8, E15.9**, un sistema di monitoraggio dei parametri di combustione (O₂, CO e temperatura). All'atto della messa in funzione di tali sistemi di monitoraggio dovrà essere inviata una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), comprensiva della documentazione tecnica inerente i sistemi di

monitoraggio prescelti.

6. **Entro il 30/11/2024** la Ditta dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di AUA di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, un progetto di adeguamento comprensivo dei seguenti interventi, come richiesto da Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì con il parere condizionato prot. 2023/0310056/P del 24/11/2023 riportato nelle Premesse:
- i camini delle **emissioni E5.3, E6.7, E11.3 e E11.4** dovranno raggiungere la massima altezza tecnicamente possibile;
 - il camino della **emissione E6.1** dovrà raggiungere la massima altezza tecnicamente possibile;

sulla base delle conclusioni di un adeguato studio meteo diffusionale.

Tali interventi dovranno poi essere realizzati entro ulteriori 120 giorni a partire dalla data di aggiornamento dell'autorizzazione a conclusione della procedura di modifica.

7. Al sensi di quanto previsto al comma 7bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento ai seguenti prodotti per incollaggio:
- Adesivo 1203 (Akzo Nobel) - H350;
 - SADECOL P110R (SADEPAN) - H350;
 - Kaurit glue 337 liquid;
 - SADECOLL L3094G2 (SADEPAN);

ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio della presente autorizzazione, il gestore dello stabilimento trasmette tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it), una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione dei prodotti per incollaggio sopra citati contenenti "sostanze classificate". Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1.2, E1.3, E2.1, E2.2, E2.3, E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, E3.1, E3.2, E3.3, E3.4, E3.5, E3.6, E3.7, E4.1, E4.2, E4.3, E4.4, E4.5, E4.6, E4.7, E5.1, E12.1** (solo per il parametro "Formaldeide"), **E16.1, 16.2, 16.5, E15.1, E15.7, E15.8, E15.9, E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Il monitoraggio periodico alle **emissioni E5.3, E6.7, E7.1, E7.2, E7.3, E7.4, E7.5 e E12.1** (per il parametro Polveri totali) è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 12. Dovrà

essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

10. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 11. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
11. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3**, desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 2;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti per incollaggio, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 3, lettera e., relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3**;
 - dovranno essere annotati mensilmente i quantitativi di legno sottoposti a trattamento

di incollaggio, come richiesto al precedente punto 3. lettera f., relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3**;

- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E5.3, E6.7, E7.1, E7.2, E7.3, E7.4, E7.5 e E12.1**, così come richiesto al precedente punto 9.

13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. Ogni **interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1.2, E1.3, E5.3, E6.7, E7.1, E7.2, E7.3, E7.4, E7.5**,

E12.1 ed E16.5 (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici)

	Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

(Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato

Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.